



## Labour Consulting Firm

Trivellato dott. Francesco

*Consulenza del lavoro – Amministrazione del Personale*

14 luglio 2023



Spett.li

Gestori dei Servizi dell'Infanzia e della  
Prima Infanzia

### **Nota sull' art. 57 "ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE" – CCNL FISM 01/03/2023**

Il nuovo CCNL FISM 2021-2023 del 1° marzo 2023 ha innovato alcuni istituti rispetto alla disciplina del precedente CCNL 2016-2018 del 12/12/2016. Bastino ricordare le novità in materia:

- sfera di applicazione del CCNL FISM: anche agli Enti del Terzo Settore;
- competenza ampliata della contrattazione collettiva di 2° livello (a livello territoriale e aziendale);
- periodo di prova;
- tempo determinato, anche con riguardo alle attività cd. "stagionali";
- contratto somministrazione di lavoro da parte di Agenzie per il Lavoro autorizzate;
- declaratoria di alcuni livelli di inquadramento nella Classificazione del personale;
- composizione delle Sezioni;
- Retribuzione mensile e "Una tantum" a compensazione del periodo pregresso seguito tardivo rinnovo del CCNL;
- Welfare contrattuale;
- Previdenza complementare;
- **Orario di lavoro del Personale Docente, anche Part-time.**

I contenuti del rinnovato CCNL sono stati esplorati, analizzati e condivisi con i Gestori già in precedenti occasioni, anche con incontri *online* (modalità della "Webinar"), promossi dal FISM di Treviso in collaborazione con la cooperativa ZEROSEIEPIU' Servizi Amministrativi. Ai Gestori sono stati forniti circolari sull'argomento e copia del CCNL. **FISM Nazionale ha reso disponibile, sul proprio portale istituzionale ([www.fism.net](http://www.fism.net)), una serie di *slide* esplicative e un utile video** curato da Cinzia Parimbelli e da Claudio Gabusi della delegazione nazionale per la contrattazione collettiva di lavoro di FISM, che Vi invitiamo a consultare.

La novità della parte normativa del CCNL che più impatta sull'organizzazione delle nostre Scuole (oltre alle modifiche del CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO) è certamente la variazione della disciplina



## Labour Consulting Firm

**Trivellato dott. Francesco**

***Consulenza del lavoro – Amministrazione del Personale***

2

dell'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE, ossia dei nostri dipendenti inquadrati nel 6° livello e che si occupano dell'attività di docenza nelle Scuole dell'Infanzia (Livello VI° dell'Area Seconda: Servizi di istruzione, formativi ed educativi), ossia dell'art. 57 del CCNL che troverà concreta applicazione a partire dal 1° settembre 2023.

### **ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE (Art. 57 del CCNL FISM)**

#### **CHE COSA SI INTENDE PER ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE**

Le attività che sono ricomprese nell'ORARIO DI LAVORO sono stabilite dagli art. 40 e 35 del CCNL FISM:

- ✓ **“Attività di insegnamento**, comprese quelle strettamente collegate, come pure per le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della Scuola” (art. 40, ultimo paragrafo, CCNL FISM);
- ✓ **Attività connesse alla funzione del Personale Docente** (art. 35 CCNL FISM): “Le attività connesse riguardano il personale educativo, il personale docente e il personale docente con funzioni di coordinamento inquadrato nella area seconda. Per attività connesse s'intendono tutte le attività, sia individuali che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, nonché gli incontri con le famiglie ed altri momenti di partecipazione alla vita della scuola previsti nei programmi annuali di attività scolastica o concordate con la direzione dell'ente. Le predette attività si intendono comprese nell'orario di lavoro di cui all'art. 57”.

#### **COSA PREVEDEVA IL VECCHIO CCNL FISM 2016-2018**

##### **“Art. 57 Orario del personale docente**

Per il solo personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 35 ore settimanali e il docente, nel rispetto della programmazione dell'attività della Scuola, è tenuto a prestarle.



## Labour Consulting Firm

**Trivellato dott. Francesco**

**Consulenza del lavoro – Amministrazione del Personale**

3

Le ore eccedenti di cui al precedente comma sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente tabella:

Casistica	33 ore settimanali	34 ore settimanali	35 ore settimanali
Orario settimanale su cinque giorni	8 giorni	15 giorni	22 giorni
Orario settimanale su sei giorni	9 giorni	18 giorni	26 giorni

Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su cinque giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa, non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.

Al personale docente part time, con orario di lavoro non inferiore al 50% dell'orario contrattuale di cui al primo comma del presente articolo, può essere richiesto un prolungamento dell'orario settimanale con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time".

### **COSA PREVEDE L'ART. 57 DEL NUOVO CCNL FISM 2021-2023 (APPLICABILE DAL 1° SETTEMBRE 2023)**

#### **"Art. 57 Orario del personale docente**

Per il solo personale docente della scuola dell'infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, **può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 100 ore aggiuntive per ogni anno scolastico, con il limite massimo di 4 ore aggiuntive la settimana.** Il docente, nel rispetto della programmazione dell'attività della Scuola, è tenuto a prestarle.

Le ore aggiuntive di cui al precedente comma sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati, secondo quanto riportato dalla seguente tabella:

Casistica	Giorni di permesso aggiuntivi
Orario settimanale su cinque giorni	22 giorni
Orario settimanale su sei giorni	26 giorni



## Labour Consulting Firm

**Trivellato dott. Francesco**

***Consulenza del lavoro – Amministrazione del Personale***

4

I giorni di permesso aggiuntivi di cui al comma precedente saranno riproporzionati in base alle ore aggiuntive effettivamente svolte.

Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su cinque giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa, non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.

Al personale docente part time, con orario di lavoro non inferiore al 20% dell'orario contrattuale di cui al primo comma del presente articolo, può essere richiesto un prolungamento dell'orario settimanale, fatti salvi gli impedimenti in essere derivanti da altri rapporti di lavoro, con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time.

**Fino al 31/08/2023 rimane in vigore quanto previsto dall'art. 57 del CCNL 2016-2018".**

### **QUALE DIFFERENZA DELL'ORARIO DI LAVORO TRA IL VECCHIO E IL NUOVO CCNL?**

Con la nuova disciplina dell'Orario di lavoro, l'orario settimanale del dipendente DOCENTE a tempo pieno è di 32 ore (come in passato), con la possibilità di ampliamento – su richiesta della Scuola - delle prestazioni settimanali per max ulteriori 4 ore (quindi al massimo si potranno lavorare 36 ore settimanali ordinarie, oltre le quali scatta il regime dell'orario di lavoro straordinario e la relativa maggiorazione del 25% o il RECUPERO ORARIO come si dirà di seguito nella presente), con un pacchetto complessivo per anno scolastico di 100 ore (di lavoro ordinario) per ogni docente.

Se consuma interamente il pacchetto di 100 ore, la docente avrà diritto a n. 22 giorni di permessi retribuiti aggiuntivi; se ne consuma meno, i permessi sono riproporzionati (il che significa che se una docente ne dovesse lavorare n. 50 ore aggiuntive, i permessi retribuiti aggiuntivi si ridurrebbero a n. 11 giorni).

Quindi vi è una maggiore FLESSIBILITA' di definizione dell'orario di lavoro, ma.... con la seguente particolarità (che per molti è avvertita come un limite, con conseguente aggravio di costi del lavoro): se l'orario di lavoro settimanale del personale docente sarà programmato, come avveniva spesso in passato nelle nostre Scuole dell'Infanzia, con un orario settimanale fisso di n. 35 ore (n. 32 ore di lavoro + n. 3 ore aggiuntive ai sensi del vecchio art. 57 del CCNL FISM), allora il pacchetto delle 100 ore non sarà sufficiente a coprire le effettive prestazioni lavorative della docente dell'intero anno scolastico e matureranno ore di lavoro straordinario (di più rispetto al passato).

### **COSA FARE SE IL DIPENDENTE DOCENTE HA MATURATO POCHI PERMESSI AGGIUNTIVI (MENO DI N. 22 GIORNI) E NON HA QUINDI LA COPERTURA INTEGRALE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA?**

Al quesito risponde l'art. 56 del CCNL:



## Labour Consulting Firm

Trivellato dott. Francesco

*Consulenza del lavoro – Amministrazione del Personale*

5

“c. L’orario di lavoro dei docenti di altre discipline è di 35 ore settimanali. L’attività didattica della scuola dell’infanzia si svolge dal 1° settembre al 30 giugno per ogni anno scolastico, salvo quanto previsto dai rispettivi calendari scolastici regionali, e comunque per non oltre 44 settimane nell’anno scolastico. Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, ovvero anche al di fuori delle settimane di cui sopra e al di fuori delle ferie ordinarie e degli eventuali permessi di cui all’art. 57 il personale docente della scuola dell’infanzia, conservando la normale retribuzione, **potrà essere impiegato solamente in attività connesse con l’attività di docenza nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.**

**La contrattazione decentrata a livello regionale potrà definire, su base volontaria, condizioni di utilizzo diverso del personale docente durante il periodo di sospensione dell’attività didattica.”**

### **COSA FARE SE IL DIPENDENTE DOCENTE EFFETTUA NELL’ANNO SCOLASTICO PIU’ DI 100 ORE AGGIUNTIVE DI LAVORO PREVISTE DALL’ART. 57 DEL CCNL FISM?**

Le ore eccedenti saranno, in alternativa:

- accantonate in banca ore (anche unitamente alla maggiorazione, se così preferito dalla Scuola e dal docente) per essere fruite in ore compensative (RECUPERO ORARIO) di permessi retribuiti aggiuntivi, anche durante la sospensione dell’attività didattica. Ciò in base all’Accordo collettivo di lavoro FISM valevole in Veneto del 05/07/2017 (in allegato alla presente). Le ore aggiuntive residue non recuperate saranno pagate al dipendente come lavoro straordinario;
- pagate come lavoro straordinario.

### **ANNOTAZIONE FINALE**

Si allegano gli Accordi collettivi di lavoro sottoscritti da FISM Veneto che si ritengono tuttora validi fino a loro disdetta, specificatamente:

- Accordo collettivo regionale di lavoro CENTRI ESTIVI del 07/06/2022;
- Verbale di accordo del 05/07/2017 sul RECUPERO ORARIO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE.

Si resta a disposizione per fornire ulteriori delucidazioni e contributi alla definizione del calendario specifico della Scuola, tenuti conto il calendario scolastico regionale a.s. 2023/2024 (come da Determinazione della G.R. Veneto n. 551 del 09/05/2023, allegata alla presente), l’inizio e le sospensioni delle attività della specifica Scuola.

Cordiali saluti